



Ordinanza sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (OAFE)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 1° ottobre 1984¹ sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 e 2

¹ Non sono considerati persone all'estero (art. 5 cpv. 1 lett. a LAFE) se hanno il domicilio in Svizzera giusta gli articoli 23, 24 capoverso 1, 25 e 26 del Codice civile² (CC):

- a. i cittadini degli Stati membri della Comunità europea (CE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS);
- b. i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 2 LAFE.

² La legittimità del domicilio presuppone inoltre un permesso per dimoranti temporanei, di dimora o di domicilio UE-AELS valido (art. 4 cpv. 1 e 5 dell'O del 23 mag. 2001² sull'introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP) per la costituzione di un domicilio.

Art. 8 Acquisito di un'abitazione da parte di una persona fisica

È considerato acquisto di un'abitazione da parte di una persona fisica (art. 2 cpv. 2 lett. b, 7 lett. j n. 1 e 2, 8 cpv. 3 e 9 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LAFE):

- a. l'acquisto diretto in proprio nome; e
- b. quando si tratti di società di azionisti-inquilini costituite prima del 1° febbraio 1974, l'acquisto di quote in ragione corrispondente.

RS

¹ RS 211.412.411

² RS 142.203

Art. 18a cpv. 3 frase introduttiva e lett. a

³ Nel caso di un acquisto di un'abitazione secondaria da parte di un frontaliere nella regione del suo luogo di lavoro (art. 7 lett. j n. 1 e 2 LAFE), si rinuncia al rinvio se:

- a. l'acquirente presenta un permesso per frontalieri UE-AELS valido (art. 4 cpv. 1 OLCP³);

Art. 21 cpv. 2

² Gli oneri derivanti da autorizzazioni rilasciate conformemente al diritto previgente (DF del 23 mar. 1961⁴ sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, DCF del 26 giu. 1972⁵ che vieta l'investimento di capitali stranieri in immobili svizzeri e O del 10 nov. 1976⁶ sull'acquisto di fondi in luoghi turistici da parte di persone all'estero), restano in vigore; rimangono salvi il capoverso 2 delle disposizioni finali della modifica del 30 aprile 1977⁷ e le disposizioni finali delle modifiche dell'8 ottobre 1999⁸, del 14 dicembre 2001⁹ e del ...¹⁰ della LAFE.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Guy
ParmelinIl cancelliere della Confederazione: Walter
Thurnherr

³ RS 142.203

⁴ [RU 1961 203, 1965 1239, 1970 1199, 1974 83, 1977 1689 n. II, 1982 1914. RU 1984 1148 art. 37 cpv. 1]

⁵ [RU 1972 1062. RU 1974 94 art. 26]

⁶ [RU 1976 2389, 1979 806, 1980 1875, 1981 2070, 1982 2235, 1983 1614]

⁷ RU 1997 2086

⁸ RU 2002 701

⁹ RU 2002 685

¹⁰ RU ...